

CONVENZIONE
TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
PER ATTIVITÀ SCIENTIFICHE IN COLLABORAZIONE

PREMESSO

- che le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che, in base all'art. 1 del proprio Regolamento Generale, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito "INGV") promuove e svolge attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico e della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;
- che lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova (di seguito "Università") stabilisce che il Consiglio di Amministrazione (art. 3, comma 1, lett. f e g) approva, su parere del Senato Accademico, le convenzioni tra Università e soggetti pubblici e privati, secondo le norme



contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

- che il Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse (di seguito "DIPTERIS") dell'Università è impegnato in programmi di ricerca coordinati dall'INGV e che molte delle ricerche sviluppate trovano la costante collaborazione del personale dei due Enti;
- che il DIPTERIS collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della sismologia strumentale anche ai fini della gestione della rete sismica nazionale integrata con quella gestita dal DIPTERIS;
- che le attività dell'Università di Genova nel campo della sismologia e fisica della terra solida, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso il DIPTERIS;
- che l'INGV collabora con l'Università sia finanziando borse di dottorato sia accogliendo docenti e dottorandi per stage di ricerca;
- che gli immobili in cui ha sede il DIPTERIS sono di proprietà dello Stato, concessi in uso gratuito e perpetuo all'Università e risultano assunto tra i beni patrimoniali dello Stato;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università legittima il Rettore a sottoscrivere la presente Convenzione, a condizione che l'Agenzia del Demanio emani l'atto concessorio che autorizza il co-uso tra l'Università e INGV dei locali,



TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

l'Università, Codice Fiscale e Partita Iva 00754150100, con Sede legale in Genova, Via Balbi, 5, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12.8.1940, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.9.2009,

E

l'INGV, Codice Fiscale e Partita Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, rappresentata dal Presidente Prof. Enzo Boschi, nato ad Arezzo il 27/02/1942, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 19 giugno 2008

Di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti" e singolarmente "Parte"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione e responsabili dell'esecuzione

Art. 1.1 - Al fine di avviare una più costante e continua collaborazione con l'Università, la medesima consente all'INGV di istituire presso il DIPTERIS una sua sede distaccata (nel seguito detta "Sede"), cui afferisce personale scientifico e/o tecnico dell'INGV di cui all'Allegato n. 1.

Articolo 2 - Finalità

Art. 2.1 - Il personale distaccato dell'INGV svolgerà ricerche autonome su



particolari temi individuati nell'ambito della programmazione pluriennale dell'INGV e collaborerà con i ricercatori e tecnici del DIPTERIS per lo sviluppo di ricerche congiunte.

Art. 2.2 - In particolare il personale INGV collaborerà con il personale del DIPTERIS nei seguenti settori:

- a) avvio di una politica comune per il miglioramento delle tecniche di acquisizione e gestione della rete sismica integrata;
- b) raccolta dati e predisposizione di database congiunti;
- c) studi e ricerche sull'analisi di dati sismologici: modelli di propagazione, localizzazioni, livelli sismogenetici; calcolo magnitudo, ml e mw; attenuazione;
- d) sviluppo di ricerche coordinate nel settore della sismologia osservazionale ed applicata al fine del miglioramento delle caratteristiche delle strutture sismogenetiche presenti sul territorio nazionale;
- e) installazione e gestione di reti mobili in caso di eventi distruttivi o nello sviluppo di ricerche specifiche programmate;
- f) partecipazione alle attività di divulgazione delle conoscenze sismologiche sia presso scuole di ogni ordine e grado sia in occasione di manifestazioni particolari.

Art. 2.3 - Le attività scientifiche previste potranno anche essere inquadrare in progetti di ricerca bilaterali oggetto di specifiche convenzioni attuative da stipularsi nel rispetto della presente convenzione quadro.

Articolo 3 – Norme organizzative

3.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda



l'Università, al Direttore del DIPTERIS, per quanto riguarda l'INGV, al Direttore della Sezione di appartenenza del personale distaccato.


Articolo 4 - Dotazione della Sede

Art. 4.1 - Il Direttore del DIPTERIS, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente al personale della Sede l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici e generali, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso, come specificati negli **Allegati nn. 2 e 3.**

Art. 4.2 - La permanenza della Sede di INGV nei locali specificati in Allegato 3 è subordinata alla validità ed efficacia della concessione onerosa dell'Agenzia del Demanio [e del Comune di Genova] per il co-uso dei locali stessi da parte dell'INGV per attività strumentali a quelle istituzionali universitarie, di cui all'Allegato 1.

Art. 4.3 - L'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al DIPTERIS l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche assegnate in carico al personale della Sede e riportate in **Allegato n. 4,** previa valutazione di conformità da parte del DIPTERIS.

Art. 4.4 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INGV ritenesse opportuna la installazione presso il DIPTERIS di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, INGV e DIPTERIS si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative e concorderanno la ripartizione tra essi dei relativi oneri di manutenzione e dei tempi d'impiego. I relativi accordi dovranno avere forma scritta.



Art. 4.5 - Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti dell'Università assegnati in uso all'INGV, restano a carico dell'Università. Il DIPTERIS cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sede. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'INGV di cui al precedente comma 3 è a carico dell'INGV stessa.

Art. 4.6 – Ciascuna parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione.

Art. 4.7 - L'INGV ha facoltà di proporre modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sede, per la loro migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca. Fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, l'effettuazione di dette modifiche è vincolata alla loro accettazione da parte della Direzione del DIPTERIS. Qualora le modifiche attengano a spazi universitari, esse sono definite mediante accordi stipulati dall'Università.

Articolo 5 – Oneri finanziari

Art. 5.1 – Il DIPTERIS mette a disposizione dell'INGV i locali, i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 2 e n. 3. Eventuali variazioni saranno adottate in conformità alle esigenze della Sede e del DIPTERIS previo accordo tra il Dipartimento e l'INGV, e previo accordo tra le Parti limitatamente agli spazi di cui alla lett. a) dell'Allegato n. 2.



Art. 5.2 - L'INGV verserà al DIPTERIS, in maniera forfetaria, la somma di euro 500 annui, a copertura delle spese e a titolo di rimborso come specificato:

- a) spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INGV
- b) utilizzazione dei mezzi di calcolo interamente di proprietà dell'Università;
- c) utilizzo della biblioteca.

Art. 5.3 - L'importo dei contributi di cui al precedente art. 5.2 potrà essere variato di anno in anno previo accordo scritto tra le parti sulla base della normale rivalutazione dei prezzi o nel caso in cui dovesse aumentare il numero di persone afferenti alla Sede. L'importo della rivalutazione è comunicato dal Direttore del DIPTERIS con anticipo di almeno 6 mesi.

Art. 5.4 – Le parti danno atto che INGV sarà altresì tenuta a versare, per l'utilizzo dei locali che ospitano la Sede, un'indennità all'Agenzia del Demanio il cui importo è definito nell'atto di concessione di cui all'art. 4.2.

Art. 5.5 - Gli oneri derivanti da questa convenzione e specificati al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nel capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'INGV.

Articolo 6 – Durata

Art. 6.1 - La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi ed estensioni potranno essere concordati tra le Parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 6.2 – L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'emanazione da parte dell'Agenzia del Demanio dell'atto concessorio che autorizza il co-



uso tra Università e INGV dei locali.

Art. 6.3 - Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. sia alla controparte che all’Agenzia del Demanio/Comune per i provvedimenti di competenza, ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Art. 6.4 - Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

Art. 6.5 - Il recesso dell’INGV dalla presente convenzione è sancito dal Consiglio Direttivo, sulla base delle proposte del Presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica ed il Collegio di Istituto.

Articolo 7 – Sicurezza

Art. 7.1 - L’INGV individua nel Presidente il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e dalla normativa vigente in materia, e, per i compiti delegabili, nel soggetto delegato. L’Università individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, il Direttore del DIPTERIS.

Art. 7.2 - I datori di lavoro dell’Università e dell’INGV, anche tramite i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7.3 - Il DIPTERIS assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si



svolgono nei suoi locali.

Art. 7.4 - L'INGV si impegna a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Articolo 8 – Coperture assicurative


Art. 8.1 - L'INGV garantisce che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università sono in regola con le coperture assicurative per infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

Art. 8.2. - L'INGV garantisce la copertura assicurativa dei rischi di incendio e furto per i propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile per i locali messi a disposizione della Sede.

Articolo 9 - Risultati dell'attività (diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pubblicazioni scientifiche)

Art. 9.1 - L'INGV e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Art. 9.2 - Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso la



proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto di progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Articolo 10 – Attività didattica

Art. 10.1 - L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università. L'eventuale collaborazione didattica sarà normata dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Università.

Art. 10.2 - L'Università può affidare incarichi a titolo gratuito a personale di ricerca dell'INGV, per l'insegnamento di corsi integrativi o ufficiali. Per entrambe le forme di insegnamento, il conferimento dell'incarico a titolo gratuito viene deliberato dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato. Per quanto attiene agli incarichi a titolo gratuito per insegnamenti ufficiali il conferimento dell'incarico viene proposto dalla Facoltà al Consiglio di Corso di studio interessato dopo che, nell'ambito della programmazione didattica di sua competenza, la Facoltà abbia verificato la non disponibilità alla copertura didattica da parte del proprio personale docente.

Articolo 11 – Personale

Art. 11.1 - All'atto della stipula della presente convenzione afferiscono alla



Sede le unità di personale INGV specificate nell'Allegato n. 1. Eventuali variazioni a tale allegato saranno comunicate al Direttore del DIPTERIS dal Direttore dell'INGV.

Art. 11.2 - INGV e DIPTERIS si impegnano a comunicare annualmente agli Organi di governo dell'Ateneo l'elenco dei docenti partecipanti a progetti di ricerca proposti dall'INGV e finanziati, il titolo dei progetti, l'ammontare del finanziamento e la specifica indicazione del tempo-uomo ad essi dedicato.

Art. 11.3 - Fermo restando il disposto dell'art. 5.1, qualora si ravvisasse l'opportunità di aumentare il numero di ricercatori e tecnici afferenti alla Sede o di estendere la presente convenzione ad altre Sezioni INGV o ad altro personale della medesima Sezione, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

Art. 11.4 - Il DIPTERIS si impegna a garantire al personale dell'INGV l'accesso alla Sede con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

Articolo 12 – Riservatezza

Art. 12.1 - Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Art. 13.1 - Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli



accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 14 – Registrazione

Art. 14.1 - La convenzione viene redatta in numero 2 originali e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.



Luogo, data Roma 18 DIC. 2009

Università degli Studi di Genova

Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia

Il Rettore



Il Presidente


PRESIDENTE
(Prof. Enzo BOSCHI)



Allegato n. 1 - Personale dell'INGV operante presso la Sede di Genova

- 1) Dottor Stefano Solarino, Primo Ricercatore, Centro Nazionale Terremoti;
- 2) Dott.ssa Elena Eva, Ricercatrice, Centro Nazionale Terremoti.

Allegato n. 2 – Locali e servizi del DIPTERIS messi a disposizione dell'INGV

- a) Locali: due stanze contrassegnate dai n. 5 e 14 ubicate al 4° piano della Palazzina delle Scienze sita in Viale Benedetto XV.
Le stanze hanno le seguenti superfici:
Stanza n. 14 m² 14,90
Stanza n. 5 m² 12,10
- b) Attrezzature scientifiche e tecniche :
n. 1 computer n. inv. 10086
n. 1 monitor n. inv. 9488
n. 1 scanner n. inv. 10638
- c) Arredi:
n. 1 poltroncina n. inv. 10050
n. 1 mobiletto porta computer n. inv. 9222
n. 1 libreria n. inv. 5083
n. 1 ventilatore n. inv. 9938
n. 1 armadio n. inv. 151
n. 1 mobile con ante basso n. 278
n. 1 schedario n. inv. 49
n. 1 armadio n. inv. 163
n. 1 armadio n. inv. 166
n. 1 mobile basso n. inv. 5378
n. 1 scrivania n. inv. 271
n. 1 schedario n. inv. 10049
n. 1 scrivania n. inv. 10043
- d) Biblioteca
- e) Pulizia locali
- f) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)
- g) Documentazione: Il Dipartimento metterà a disposizione esclusivamente la documentazione relativa alle ricerche implementate in collaborazione con



l'INGV ove ciò sia necessario allo svolgimento delle stesse.

Allegato n. 3– Utenze del DIPTERIS messe a disposizione dell'INGV

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento
- c) Acqua
- d) Impianto telefonico
- e) Collegamento Internet

Allegato n. 4 – Attrezzature scientifiche e tecniche dell'INGV messe a disposizione del DIPTERIS

- a) Plotter HP designjet 110plus nr, condiviso in rete internet
- b) Stampante HP Color Laserjet 2600n.

